



Regione Lombardia

DECRETO N. 12844

Del 11/09/2019

Identificativo Atto n. 686

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI

Oggetto

DETERMINAZIONI IN ORDINE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LA STAGIONE VENATORIA 2019/2020. RIDUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 7, DELLA L.R. 17/2004, DEL PRELIEVO DELLE SPECIE: ALLODOLA, COMBATTENTE, MORETTA, MORIGLIONE, PAVONCELLA, PERNICE BIANCA, QUAGLIA.

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA

Sviluppo di Sistemi forestali, Agricoltura di Montagna, Uso e Tutela del Suolo Agricolo e Politiche Faunistico – Venatorie

VISTE le leggi regionali:

- 16 agosto 1993, n. 26 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria”;
- 2 agosto 2004, n. 17 “Calendario venatorio regionale”;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 7, della l.r. 17/2004 prevede che la Regione, con provvedimento del dirigente competente, sentito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.), possa ridurre la caccia a determinate specie in relazione al loro sfavorevole stato di conservazione;

PRESO ATTO che, in data 15 febbraio 2018, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, ha sancito l'accordo sul “Piano di gestione nazionale per l'Allodola (*Alauda arvensis*)”;

ESPERITE le verifiche istruttorie in merito allo stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio in Regione Lombardia, dalle quali emerge lo sfavorevole stato di conservazione a livello generale e/o locale, delle specie: Allodola (*Alauda arvensis*), Combattente (*Philomachus pugnax*), Moretta (*Aythya fuligula*), Moriglione (*Aythya ferina*), Pavoncella (*Vanellus vanellus*), Pernice bianca (*Lagopus muta helvetica*) e Quaglia (*Coturnix coturnix*);

RITENUTO, al fine di garantire una maggior tutela del patrimonio faunistico, di ridurre, per la stagione venatoria 2019-2020, il prelievo delle specie di cui sopra così come segue:

– **Allodola (*Alauda arvensis*):**

- prelievo venatorio dal 2 ottobre 2019 al 30 dicembre 2019;
- carniere massimo per cacciatore pari a 20 capi giornalieri e 50 stagionali;



Regione Lombardia

- **Combattente (*Philomachus pugnax*):**
 - sospensione del prelievo venatorio;

- **Moretta (*Aythya fuligula*):**
 - carniere massimo stagionale per cacciatore di 40 capi;

- **Moriglione (*Aythya ferina*):**
 - prelievo venatorio dal 2 ottobre 2019 al 20 gennaio 2020;
 - carniere massimo per cacciatore pari a 5 capi giornalieri e 25 stagionali;

- **Pavoncella (*Vanellus vanellus*):**
 - carniere massimo per cacciatore pari a 5 capi giornalieri e 25 stagionali;

- **Pernice bianca (*Lagopus muta helvetica*):**
 - non saranno oggetto di prelievo le subpopolazioni in cui l'indice riproduttivo, calcolato in base ai censimenti estivi, risulta inferiore a 1,25 giovani/adulto;
 - il prelievo verrà fermato alla realizzazione dell'80% del piano;
 - eventuali ulteriori limitazioni potranno essere disposte, entro il 20 settembre 2019, dal Dirigente competente della Direzione Generale Agricoltura di Regione Lombardia, in base ai risultati dei censimenti estivi;

- **Quaglia (*Coturnix coturnix*):**
 - carniere massimo per cacciatore pari a 10 capi giornalieri e 50 stagionali;

DATO ATTO che, con nota prot. M1.2019.0077797 del 30/07/2019, la proposta di riduzione nei termini sopra esposti è stata sottoposta al previsto parere di ISPRA;

VISTO il parere di ISPRA, trasmesso con nota prot. 052644/T-A22 del 09.09.19, ns. prot. n. M1.2019.0083080 del 10.09.2019, nel quale l'Istituto:

- per quanto riguarda l'Allodola (*Alauda arvensis*), esprime parere favorevole al previsto periodo di caccia alla specie e al carniere stagionale massimo di 50 unità.



Regione Lombardia

Per quanto riguarda il carniere massimo giornaliero pari a 20 unità, occorre che venga dimezzato a 10 esemplari per cacciatore;

- per quanto riguarda il Combattente (*Philomachus pugnax*), condivide la proposta regionale;
- per quanto riguarda la Moretta (*Aythya fuligula*), stante il rischio di confusione con la Moretta tabaccata (*Aythya nyroca*) e al fine di prevenire l'abbattimento accidentale di esemplari di questa specie che versa in uno stato di conservazione critico (SPEC 1), ritiene che debba essere introdotto un regime di sospensione della caccia;
- per quanto riguarda il Moriglione (*Aythya ferina*) condivide la proposta regionale relativamente al periodo di prelievo venatorio, ma ritiene di prevedere un carniere massimo giornaliero e stagionale rispettivamente pari a 2 e 10 capi per cacciatore;
- per quanto riguarda la Pavoncella (*Vanellus vanellus*), prende atto della proposta di prevedere una riduzione di carniere giornaliero e stagionale, rispettivamente pari a 5 e 25 capi per cacciatore, ma ritiene necessario limitare il periodo di caccia tra il 1 ottobre 2019 e il 20 gennaio 2020;
- per quanto riguarda la Pernice bianca (*Lagopus mutus helveticus*), condivide la proposta regionale;
- per quanto riguarda la Quaglia (*Coturnix coturnix*), ritiene necessario limitare il periodo di caccia tra il 2 ottobre 2019 e il 31 ottobre 2019 e prevedere un carniere massimo giornaliero e stagionale per cacciatore pari a 5 e 25 capi;

VALUTATO, per quanto riguarda:

- l'Allodola, il Moriglione e la Pavoncella, di prevedere un prelievo secondo quanto indicato da ISPRA;
- Il Combattente e la Pernice bianca, di confermare le modalità di prelievo



Regione Lombardia

proposte e valutate positivamente da ISPRA;

RITENUTO inoltre per la specie Quaglia, di confermare le modalità di prelievo inizialmente proposte, mantenendo le date previste sia dalla legge 157/92 che dalla l.r. 26/93 (terza domenica di settembre – 31 dicembre). Tale scelta si basa sulle informazioni presenti nell'Atlante della migrazione degli uccelli in Italia (Spina e Volponi, 2008), in cui emerge che la presenza della specie nella migrazione postriproduttiva in Italia ha un picco nella seconda e terza decade di agosto, per poi calare progressivamente, ed in maniera evidente nel mese di settembre. Tale fenomeno si ritiene possa interessare in maniera ancora più marcata i territori dell'Italia settentrionale e la Lombardia, per cui il periodo di prelievo ed il conseguente potenziale carniere totale regionale, possano incidere in maniera poco significativa sullo stato della popolazione complessiva della specie. Si conferma pertanto per la Quaglia, la riduzione del carniere massimo giornaliero e stagionale per cacciatore, pari rispettivamente a 10 e 50 capi;

RITENUTO, per la specie Moretta, di confermare le modalità inizialmente proposte per le motivazioni di seguito riportate. Nel resoconto ISPRA sui censimenti invernali degli uccelli acquatici in Italia (Zenatello et al. 2014), si documenta che la Moretta tabaccata, nel periodo 1993-2010, lasso di tempo in cui la Moretta è stata cacciabile nella gran parte delle regioni italiane, ha avuto un incremento numerico a livello nazionale. Ciò pare ragionevolmente indicare che, al di là di casi geograficamente localizzati, l'impatto della caccia alla Moretta non abbia determinato un decremento delle presenze della congenere Moretta tabaccata in Italia. In Lombardia le nidificazioni della specie hanno interessato in particolare zone umide della provincia di Varese, Lecco e Milano (Brichetti e Fracasso, 2013). Il principale sito riproduttivo della specie in Lombardia (il sistema Palude Brabbia-Lago di Varese) è localizzato all'interno di aree individuate come ZPS e la specie vi ha avviato la nidificazione diciassette anni prima del divieto di caccia alla Moretta istituito nelle ZPS con il D.M. 17.10.2007. Si ritiene, pertanto, mancando anche evidenze di abbattimenti di Moretta tabaccata, che la caccia alla Moretta nell'area di presenza della specie congenere non sia stata ostativa al suo insediamento in Lombardia e non costituisca, ad oggi, un fattore limitante per la presenza della specie. Si conferma, pertanto per la Moretta, la riduzione del carniere massimo stagionale per cacciatore, pari a 40 capi;

CONSIDERATO che il presente provvedimento:

- rientra tra le competenze dell'Unità Organizzativa Sviluppo di Sistemi forestali, Agricoltura di Montagna, Uso e Tutela del Suolo Agricolo e Politiche



Regione Lombardia

Faunistico - Venatorie individuate dalla DGR n. 5227 del 31 maggio 2016;

- conclude il relativo procedimento nei termini di 30 giorni, a decorrere dalla data di acquisizione del parere ISPRA;

CONSIDERATO altresì che, stante l'imminente avvio della stagione venatoria 2019-20, il presente atto è immediatamente applicabile;

VISTO l'art. 17 della l.r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti legislativi della X legislatura;

DECRETA

1. di prevedere, per la stagione venatoria 2019-2020, una riduzione del prelievo per le specie Allodola (*Alauda arvensis*), Combattente (*Philomachus pugnax*), Moretta (*Aythya fuligula*), Moriglione (*Aythya ferina*), Pavoncella (*Vanellus vanellus*), Pernice bianca (*Lagopus muta helvetica*) e Quaglia (*Coturnix coturnix*) così come segue:

– **Allodola (*Alauda arvensis*):**

- prelievo venatorio consentito dal 2 ottobre 2019 al 30 dicembre 2019;
- carniere massimo giornaliero e stagionale per cacciatore pari rispettivamente a 10 e 50 capi;
- gli abbattimenti fuori regione Lombardia, concorrono al carniere massimo stagionale di 50 capi consentito per cacciatore;

– **Combattente (*Philomachus pugnax*):**

- sospensione del prelievo venatorio;

– **Moretta (*Aythya fuligula*):**

- carniere stagionale massimo per cacciatore di 40 capi;

– **Moriglione (*Aythya ferina*):**

- prelievo venatorio dal 2 ottobre 2019 al 20 gennaio 2020;
- carniere massimo giornaliero e stagionale per cacciatore, pari rispettivamente a 2 e 10 capi;

– **Pavoncella (*Vanellus vanellus*):**



Regione Lombardia

- prelievo venatorio dal 2 ottobre 2019 al 20 gennaio 2020;
 - carniere massimo giornaliero e stagionale per cacciatore pari rispettivamente a 5 e 25 capi;
- **Pernice Bianca (*Lagopus muta helvetica*):**
- non saranno oggetto di prelievo le subpopolazioni in cui l'indice riproduttivo, calcolato in base ai censimenti estivi, risulti inferiore a 1,25 giovani/adulto;
 - il prelievo verrà fermato alla realizzazione dell'80% del piano;
 - eventuali ulteriori limitazioni potranno essere disposte, entro il 20 settembre 2019, dal Dirigente competente della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi di Regione Lombardia, in base ai risultati dei censimenti estivi;
- **Quaglia (*Coturnix coturnix*):**
- carniere massimo giornaliero e stagionale per cacciatore, pari rispettivamente a 10 e 50 capi;
2. di stabilire che il presente atto è immediatamente applicabile;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Agricoltura www.agricoltura.regione.lombardia.it.

Il Dirigente della Unità Organizzativa
Sviluppo di Sistemi forestali, Agricoltura di
Montagna, Uso e Tutela del Suolo Agricolo e
Politiche Faunistico- Venatorie

(Roberto Daffonchio)

IL DIRIGENTE

ROBERTO DAFFONCHIO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge